S E N T E N Z A N . 1 6 2 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73997

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mautone (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato ad Avellino in piazza del Popolo n° 22 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del 1° reparto – 4ª divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio;

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 10 luglio 2023 (omissis) *ex* militare di leva collocato in congedo alla fine del 1975, ha evidenziato che, riguardo ad una patologia oculare provocata da un infortunio occorsogli a metà del 1973, il

Ministero della Difesa gli aveva attribuito dapprima un assegno quadriennale, in quinta categoria; e poi, dal 21 luglio 1977, la pensione privilegiata, sempre con quella medesima classifica. Tuttavia l'odierno ricorrente ha lamentato che, in relazione ad un'istanza di aggravamento da lui presentata nel 2007 di cui più volte aveva sollecitato il riscontro, nell'ottobre 2020 la commissione medica di verifica aveva espresso parere negativo; e che, quindi, il Ministero della Difesa aveva emesso un diniego riguardo all'aggravamento in questione.

Perciò, contestando tale diniego, il (omissis) ha domandato il riconoscimento di una miglior classifica per la pensione privilegiata.

2. Il Ministero della Difesa, dopo aver prodotto il 18 settembre 2023 il fascicolo amministrativo, si è costituito con comparsa depositata il 5 aprile dell'anno successivo, evidenziando di aver già disatteso due pregresse istanze di aggravamento, presentate dal (omissis) l'una nel 1976 e l'altra nel 1988; nonché eccependo la prescrizione quinquennale del diritto ad eventuali maggiori ratei della pensione privilegiata e, comunque, contestando nel merito la pretesa attorea.

3. Senza che si fosse costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF), con ordinanza emessa all'udienza del 24 maggio 2024 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, demandandola al medico specialista Antonio Sferruzzi, al fine di accertare la classifica della patologia oculare in questione: tanto alla data del 2 luglio 2007 in cui il (omissis) aveva presentato l'istanza di aggravamento, quanto alla data odierna. Quindi il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la propria relazione preliminare il 4 luglio 2024, reputando corretta l'ascrizione in quinta categoria sia nel 2007 che oggi; e, in assenza di osservazioni critiche, ha confermato tale valutazione nella relazione definitiva, versata in atti il 3 ottobre 2024.

Infine, dopo che il (omissis) aveva prodotto memoria il 31 ottobre 2024, all'udienza del 14 del mese successivo la causa è stata discussa dalle parti, ivi compreso il MEF, ed è stata trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto nella propria relazione, identica in ambedue le versioni stante l'assenza di rilievi critici, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato come la classifica in quinta categoria precedentemente riconosciuta al (omissis) fosse pienamente rispondente alla previsione di cui al n° 21 di quella categoria: perché scaturente da un'atrofia del bulbo oculare sinistro, a causa di una ferita perforante e di un conseguente leucoma corneale; e dal contestuale *visus* di 7/10 all'occhio destro, in assenza di correzione ottica, rilevato alla data dell'11 giugno 2007 dall'ASL Roma E: cioè poche settimane prima dell'istanza di aggravamento per cui è lite.

Inoltre alla data dell'accertamento peritale, nell'inevitabile assenza di novità all'occhio sinistro, a quello destro il *visus* con correzione ottica, cioè il dato che esattamente va preso in considerazione, si è rivelato pari a 6/10. Perciò permane palesemente corretta l'ascrizione al n° 21 della quinta categoria: concernente, appunto, "le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale".

A tali condivisibili considerazioni, palesemente lineari e congruamente motivate, mette conto soltanto di soggiungere come all'occhio destro la retinopatia ipertensiva appaia documentata per la prima volta soltanto nel referto della visita effettuata presso l'ASL di Benevento il 7 settembre 2020: risultando perciò impossibile ricondurre all'istanza presentata nel 2007 dal (omissis) quella specifica

patologia, quand'anche ne fosse dimostrata la rilevanza rispetto al *visus*.

5. Tuttavia, nonostante la fin qui evidenziata infondatezza della domanda attorea di miglior classifica, la spropositata durata del procedimento amministrativo conseguente all'istanza presentata nel 2007 dal (omissis) induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73997, proposto da (omissis) contro il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1) rigetta la domanda proposta da (omissis);
2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 14.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli